Civile Ord. Sez. 5 Num. 26424 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 07/10/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19030/2018 R.G. proposto da:

Oppici Lauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lazzarin unitamente all'avvocato Maria Federica Celatti

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Bologna in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

-intimata-

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-resistente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n. 443/2018 depositata il 12/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

Il dott. Lauro Oppici era attinto da avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 assunti in forma sintetica, disconoscendo le maggiori somme portate in deduzione sulla locazione dei locali ove svolgeva la sua professione sanitaria.

Avversava gli atti impositivi avanti il giudice di prossimità, lamentando il riferimento ai meri valori OMI, ad un non meglio specificato criterio di ragionevolezza del canone di locazione. Veniva esperita CTU per determinare il canone, ma il collegio di primo grato ha ritenuta indeducibile la parte eccedente tale somma. Donde il contribuente spiccava appello, lamentando la debenza di maggiori spese per tenere indenne la proprietà dai costi di riallestimento dei locali, adibiti ad ambulatori sanitari.

Anche il secondo collegio non apprezzava le ragioni del dott. Oppici, che avanza ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, mentre l'Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti quattro motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile per violazione dell'art. 132, n. 4 del medesimo codice di rito e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazione apparente, laddove la parte motiva si riduce ad apprezzamento delle ragioni dell'Ufficio, senza dar conto del proprio percorso argomentativo.

La censura è fondata. È vero che la sentenza costituisce un atto unitario e che la sufficienza della motivazione deve essere verificata alla luce del complesso delle sue parti. Nella specie, tuttavia, la sezione narrativa si limita a menzionare l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e il valore locativo ritenuto congruo in relazione alla superficie dell'immobile, senza chiarire le ragioni per le quali tali elementi siano stati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

reputati decisivi né confrontarsi con le specifiche deduzioni svolte dal contribuente.

La motivazione non consente, pertanto, di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla CTR e si colloca al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi* (cfr. Cass V, n. 24313/2018).

La decisione impugnata presenta precisamente tale anomalia. La parte motiva si esaurisce nella adesione alle conclusioni dell'Ufficio, senza riprodurne o sintetizzarne il contenuto e senza indicare le ragioni della preferenza accordata alla stima recepita. Non ricorre, dunque, una motivazione *per relationem*, che sarebbe ammissibile ove il rinvio consentisse di identificare con chiarezza le argomentazioni fatte proprie,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

bensì una motivazione meramente assertiva, inidonea a rendere percepibile la *ratio decidendi*.

Tale circostanza conduce alla nullità della sentenza, dovendosi ritenere fondato ed assorbente il primo motivo.

2. Con il secondo motivo si prospetta omesso esame sul conteggio per la determinazione del canone 2006.

Con il terzo motivo si prospetta violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 917/1986 per aver indicato il canone come abnorme ed antieconomico, non dovendo essere valutato secondo i meri valori OMI.

Con il quarto motivo si lamenta omesso esame (*recte*, omessa pronuncia) in relazione alla mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento e della richiesta di annullamento per mancanza dei presupposti per la loro emissione.

Tutti questi motivi restano assorbiti dall'accoglimento del primo, la carenza assoluta di motivazione della sentenza in scrutinio non avendo dato risposta alle diverse censure proposte in appello.

3. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché esegua gli accertamenti che gli sono di competenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia – Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.

Il Presidente

Andreina GIUDICEPIETRO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale